

Appalti

Cam, nell'accordo quadro «completo» i dati vanno sempre forniti ai concorrenti all'inizio della gara

di Massimo Frontera

21 Aprile 2023

Il Consiglio di Stato afferma la necessità di indicare tutte le informazioni necessarie a elaborare l'offerta nel caso in cui l'accordo quadro preveda un solo aggiudicatario

Qualora l'accordo quadro sia «completo», in quanto tutte le condizioni dell'esecuzione sono "fissate" nell'accordo medesimo, la fornitura di tutti i dati, compresi i criteri ambientali minimi, è necessaria fin dal momento dell'indizione della gara. Questo, in sintesi, il principio affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza [n.2795/2023](#) pubblicata lo scorso 20 marzo. Il caso prende le mosse da una maxi-gara di servizi da oltre 1,5 miliardi di euro in cinque lotti con accordo quadro lanciata in Veneto per la gestione tecnologica degli impianti delle Asl del territorio. Un operatore che ha concorso per un lotto in gara, arrivando quarto, ha impugnato al Tar Veneto sia l'aggiudicazione, sia i documenti di gara, contestando il fatto che la stazione appaltante non avesse fornito i dati Cam relativi all'efficienza energetica degli impianti oggetto del servizio.


In particolare si contesta la mancata consegna delle diagnosi e delle certificazioni energetiche, e più in generale del «quadro completo degli elementi ^{Struttura} e delle informazioni progettuali, soprattutto in materia di efficientamento energetico» necessari alla «corretta predisposizione di un'offerta completa sia dal punto di vista tecnico che economico». Il ricorrente ha sostenuto che la stazione appaltante non abbia rispettato il "Dm Cam" (Decreto Ambiente 7 marzo 2012). Va detto, che sia il Tar sia il Consiglio di Stato non hanno dubbi sul fatto che l'appalto ricada nel caso "B" indicato nel Dm Cam (articolo 2, comma 1 dell'allegato), quello cioè in cui l'amministrazione: è in possesso dei dati Cam; punta a migliorare l'efficienza energetica; stipula un contratto di durata superiore a tre anni. In questo caso, il Dm impone alla stazione appaltante di comunicare i dati Cam. Il Tar Veneto ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. Il ricorrente ha pertanto presentato appello al Consiglio di Stato, il quale ha accolto il ricorso, annullando gli atti di gara.

I giudici della Terza Sezione di Palazzo Spada hanno riconosciuto la non correttezza della stazione appaltante ma hanno tirato le orecchie anche al primo giudice. Il Tar, infatti, pur avendo correttamente inquadrato il tipo di appalto, [il primo giudice](#) ha escluso l'applicabilità della disposizione sui Cam in quanto «l'aggiudicatario non sarà chiamato alla sottoscrizione di un accordo

quadro che disciplina in toto il rapporto negoziale, ma alla presentazione di un "Piano Tecnico Economico dei Servizi" (Pte), redatto a seguito del Servizio di Audit [ossia un sopralluogo] preliminare alla fornitura e necessario per la definizione tecnica, economica e gestionale dei Servizi che formeranno oggetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura dopo l'approvazione del Pte». Il Tar, in sostanza, ha avallato la versione della stazione appaltante, secondo cui nella procedura dell'accordo quadro «gli affidamenti veri e propri avverranno a valle dell'aggiudicazione in relazione ai singoli ordini, ed è in tale sede che sarà consegnata all'appaltatore la documentazione di cui ai Cam». La stazione appaltante afferma di aver applicato il modello delle convenzioni Consip, secondo cui i maxi lotti in gara vengono aggiudicati a più operatori i quali successivamente formulano delle offerte per l'assegnazione dei singoli affidamenti.

Il Consiglio di Stato sbarrò la strada a questa interpretazione affermando invece che l'appalto in questione si configura come un accordo quadro ai sensi dell'articolo 34 del codice appalti; e in particolare si tratta di un appalto «completo», nel quale il singolo lotto viene affidato a un unico operatore, venendo meno pertanto ogni ulteriore confronto concorrenziale. In questo caso, l'operatore deve avere in partenza tutte le informazioni necessarie a formulare l'offerta. «In nessun caso, infatti - affermano i giudici - può essere consentito fornire la documentazione relativa ai Cam a valle dell'affidamento, e cioè direttamente al (solo) aggiudicatario, perché in questo modo si tradirebbe la duplice *ratio* della previsione, che è quella di consegnare a tutti i partecipanti gli elementi completi per formulare un'offerta meditata e di imporre che la disciplina stessa della procedura di affidamento sia costruita in modo da assicurare il rigoroso rispetto dei Cam da parte degli operatori economici, tenuti, come la stazione appaltante, alla loro applicazione».

Il Consiglio di Stato lascia invece aperta la possibilità di fornire i dati Cam nella fase a valle dell'accordo quadro con più affidatari chiamati a sfidarsi sui singoli appalti. In questo caso, scrivono i giudici, «potrebbe forse risultare ammissibile che la documentazione afferente ai Cam possa essere fornita dall'Amministrazione in occasione della successiva riapertura del confronto competitivo, ossia allorché insorga una specifica esigenza di intervento e si debba selezionare tra i vari operatori sottoscrittori dell'accordo quello che dovrà eseguire la singola prestazione».

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilssole24ore.com>]

Il Sole
24 ORE